



Tribunale di Bologna

*Ai Sig.ri Presidenti e ai Giudici delle sezioni penali togati ed onorari
Al Sig. Presidente della Corte di appello
Al Sig. Procuratore Generale
Al Sig. Procuratore della Repubblica
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine forense
Al Sig. Presidente della Camera penale
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Al Sig. Direttore delle sezioni penali*

OGGETTO: Modifiche e integrazioni alle Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze penali dibattimentali nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art 83, commi 6° e 7°, lett. d), DL 18/2020 e dell'art. 36, comma 1°, D.L. n° 23/2020, a valere dal 3 giugno 2020

IL PRESIDENTE

All'esito della videoconferenza in data 26 maggio 2020 con i Presidenti delle sezioni penali, la procura della Repubblica, il Presidente e il Rappresentante del Consiglio dell'Ordine forense, il Rappresentante della Camera penale di Bologna, il Dirigente amministrativo e il Direttore della cancellerie penali nonché con una rappresentanza dei GOP in servizio nel tribunale, avv. Lisa Guarnieri e avv Stefano Levoni;

Viste le linee guida adottate in vista della ripresa dell'attività del dibattimento penale a partire dal 12 maggio;

Considerato che l'applicazione delle predette linee guida ha rivelato gravi criticità nella gestione dei rinvii fuori udienza per il cumulo di adempimenti gravanti sulle cancellerie penali in questa fase che si assommano a quelli resisi necessari dai rinvii disposti nella precedente di blocco delle udienze;

Considerato che tali criticità coinvolgono in generale la gestione dei rinvii da parte dei giudici togati, costretti a condividere con i colleghi la stessa aula d'udienza¹ in orari diversi e a disporre pertanto di un tempo ridotto per l'effettiva trattazione delle cause; Ritenuto che la gestione dei rinvii, contenuta nell'ultima parte delle Linee guida, paragrafo Le modalità di rinvio, debba essere rivista e migliorata per lasciare maggior

¹ In ragione delle prescrizioni sanitarie che impongono la disponibilità di spazi per persona incompatibili con le superfici di alcune delle aule d'udienza di Palazzo Pizzardi.

tempo ai giudici per l'esame delle cause nel merito, liberare la cancelleria degli adempimenti per i rinvii fuori udienza, agevolare la comunicazione alle parti e ai difensori sul se, quando, come, dove e da chi il singolo processo monocratico sarà trattato;

Preso atto delle insuperabili difficoltà che i rappresentanti degli avvocati hanno rappresentato a indicare un unico difensore che presenzi alle udienze di rinvio in sostituzione di tutti gli altri difensori, di fiducia e d'ufficio, solo per gli adempimenti connessi alla costituzione delle parti (art 484 cpp) ed eventualmente per quelli relativi alle "questioni preliminari" (art 491-492 cpp) o ancora, a seconda dei casi, per partecipare al contraddittorio sull'ammissione delle prove (art 493-494-495);

Ritenuto - in ciò dovendosi modificare ogni diversa contraria previsione contenuta nelle linee guida- che l'assenza del difensore di fiducia o d'ufficio dovrà essere regolata nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art.97/4 cpp, tanto per le udienze di rinvio che per quelle di trattazione, istruzione e discussione;

Considerato che i criteri di seguito adottati per la gestione delle udienze di rinvio dovrebbero consentire di effettuare le operazioni di costituzione delle parti, e le eventuali successive per ciascun processo, con un ridotto numero di parti e difensori in aula e in attesa del proprio turno.

Ciò premesso e confermata la vigenza del decreto di approvazione delle linee guida del dibattimento penale per le parti non espressamente modificate e integrate;

DISPONE

1. Le previsioni seguenti regolano esclusivamente le modalità di gestione dei processi monocratici a citazione diretta o di opposizione a decreto penale, già fissati sui ruoli dei magistrati professionali, che in osservanza delle linee guida e delle cautele per fronteggiare l'emergenza sanitaria devono essere rinviati, previa verifica del grado di priorità e dell'urgenza con riferimento al titolo e natura del reato e al termine di prescrizione del processo nell'arco dei due giudizi di merito.
2. Contrariamente a quanto previsto nelle linee guida, non si procederà più ai c.d. rinvii fuori udienza con rinnovazione delle notifiche da parte delle cancellerie, sia pure ai soli difensori. Deve essere perciò ripresa l'ordinaria prassi dei rinvii in udienza, con le cautele rese necessarie dalla persistente necessità di prevenire l'assembramento di difensori e parti alla stessa ora e nella stessa aula.
3. Resta ferma allo scopo la necessità di far conoscere alle parti – con congruo anticipo – quali tra i procedimenti fissati per ogni singola udienza saranno trattati e quali invece rinviati.
4. Ciascun giudice monocratico continuerà a consegnare alla Cancelleria – con congruo anticipo – il 'ruolino d'udienza' con l'indicazione dei processi da rinviare e di quelli da trattare, anche da remoto. La Cancelleria provvederà a pubblicare detto 'ruolino' sul sito del Tribunale e ad effettuare la comunicazione prevista per la trattazione da remoto.
5. Nello stesso ruolino il giudice indicherà anche la data del rinvio e se il processo andrà assegnato al GOP o sarà trattato dallo stesso togato.

6. Il Giudice indicherà pure, se possibile, d'intesa con la cancelleria, l'aula in cui verrà formalmente chiamato il processo per il rinvio.
Se il processo verrà chiamato all'udienza di rinvio del GOP, indicherà semplicemente "aula di smistamento del GOP"
7. Nella compilazione del ruolino di udienza per i processi che saranno trattati, il Giudice si coordinerà con gli altri magistrati con i quali debba eventualmente condividere l'aula d'udienza. In tal caso uno dei due magistrati svolgerà la propria udienza durante la mattinata, scaglionando gli orari in modo da concluderle entro le ore 14; l'altro magistrato indicherà per i propri processi nella stessa aula orari diversi da quelli originariamente previsti, a partire dalle 14,30; i differenti orari verranno pubblicati sul sito unitamente al ruolo.
8. L'ipotetica indisponibilità di aule non deve in nessun caso essere causa di rinvio di processi che il magistrato ritenga debbano essere trattati. Se del caso il magistrato o i magistrati segnaleranno di avere bisogno dell'intera giornata e sarà l'organizzazione del tribunale a provvedere per consentire la celebrazione di tutti i processi, eccezionalmente anche in aule diverse.
9. La Cancelleria provvederà a comunicare con tempestivo anticipo il numero delle udienze e la disponibilità di aule in ciascuna giornata, per agevolare il lavoro dei Giudici.
10. I giudici provvederanno essi stessi a eventuali rinvii di processi da udienza preliminare, perché non prioritari in relazione al carico dell'udienza. Lo stesso dicasi per i processi a citazione diretta, prioritari o meno in base alle linee guida che per qualsiasi ragione dovessero essere rinviati ad altra udienza dello stesso giudice.
11. Va comunque assicurata la distribuzione nel tempo dei singoli processi, anche se da rinviare con o senza svolgimento delle formalità di costituzione delle parti, trattazione delle questioni preliminari, ammissione delle prove.
12. Tutti i procedimenti dei diversi giudici togati, indicati nel ruolino d'udienza come da rinviare nella medesima giornata, saranno chiamati, da uno o, se necessario in base al numero, più GOP designati allo scopo, secondo una turnazione che privilegerà i GOP non impegnati in udienza propria o che debbano tenere udienza particolarmente sguarnita.
13. Il tribunale prende atto dell'estrema difficoltà per il Consiglio dell'Ordine e per la Camera penale di impegnare un unico difensore a turno in sostituzione dei difensori titolari (di fiducia o d'ufficio) in tali udienze, ragion per cui il GOP provvederà ai sensi dell'art 97/quarto comma in assenza di difensore. E' auspicabile che i difensori, presa conoscenza della data di rinvio sul ruolo d'udienza pubblicato sul sito del tribunale, concordino tra loro la presenza del minor numero possibile per la formalizzazione del rinvio.
14. L'accesso in tribunale ai difensori e alle parti per partecipare all'udienza di rinvio sarà consentito solo 15 minuti prima dell'ora in cui è prevista la chiamata della causa, salvo altri appuntamenti o comprovate esigenze per altre attività.
15. Nella compilazione del ruolino da pubblicare, i processi da rinviare avanti al GOP saranno suddivisi per fasce orarie in misura di 2 ogni quindici minuti. Il difensore

che abbia più processi fissati in ore diverse, deve comunicarlo per tempo alla cancelleria per accorpate i suoi processi alla stessa ora.

16. Il GOP che tiene la "maxiudienza" per i rinvii deve quanto meno procedere alla regolare costituzione delle parti, in modo che il processo possa riprendere dalla fase immediatamente successiva "all'accertamento della costituzione delle parti", per cui tutte le questioni relative vanno sollevate in questa fase, salvo per i difensori riprodurle se ancora rilevabili su istanza di parte o d'ufficio.
17. Lo stesso GOP può trattare le questioni preliminari e procedere all'ammissione delle prove se il processo gli è stato assegnato dal giudice nel momento in cui ne ha stabilito il rinvio. In tal caso il rinvio sarà direttamente per l'udienza istruttoria e/o di discussione.
18. Il GOP potrà inoltre procedere alla definizione alternativa del giudizio se il processo non deve essere rinviato a udienza del giudice togato.
19. Le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 7 hanno immediata efficacia; le restanti disposizioni hanno efficacia dall' 8 giugno 2020.

Si comunichi ai Presidente di sezione e ai Giudici delle sezioni penali.

Al Presidente della Corte di appello.

Al Procuratore Generale.

Al Procuratore della Repubblica.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine forense.

Al Presidente della Camera penale.

Al Dirigente Amministrativo

Al Direttore delle sezioni penali.

Bologna 28 maggio 2020

*Il Presidente del Tribunale
Dr. Francesco Caruso*

